



Decreto Dirigenziale n. 43 del 26/02/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - ALL. III - SEZ. IX - SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVA E
APPROVAL NUMBER 15 188 - DITTA LA MONTANINA - SEDE OPERATIVA IN AGEROLA
(NA) - PIAZZA GENERALE AVITABILE, N. 3

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. n. 39/SAN/STAP - NA del 17.01.2001, lo stabilimento della ditta LA MONTANINA dei F.lli Fusco srl, con sede legale ed operativa in Agerola (NA) – Piazza Generale Avitabile, n. 3, è stato riconosciuto idoneo per l'attività di produzione e commercializzazione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte e precisamente: formaggio a pasta dura, a pasta filata, fresco e ricotta, con n. CEE 15/188, ai sensi del previgente D.P.R. 54/97 – art. 10, oggi Approval number 15 188 ai sensi del Reg. CE 853/04, All. III – Sez. IX, quale impianti di trasformazione;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NA 3 SUD, con nota prot. n. 128 del 18.2.2013, acquisita al ns. prot. al n. 122677 del 19.2.2013, ha comunicato che la ditta in oggetto ha informato di avere sospeso ogni attività per motivi di riorganizzazione societaria e che l'attività della ditta di che trattasi risulta chiusa dall'inizio del corrente anno e che pertanto viene chiesto di attivare la procedura di sospensione temporanea dell'attività e dell'approval number assegnato alla ditta in questione;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta di sospensione dell'attività della ditta in questione nonché dell'approval number 15 188, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del 2.1.2013, con scadenza 2.1.2014, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 30.7.2012, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta LA MONTANINA dei F.lli Fusco srl, con sede legale ed operativa in Agerola (NA) – Piazza Generale Avitabile, n. 3, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del reg. CE 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Reg. CE 852/2004;

VISTO il REG. CE 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTO il D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di **disporre la sospensione** temporanea dell'attività produttiva nonché dell'approval number 15 188 assegnato allo stabilimento della ditta LA MONTANINA dei F.lli Fusco srl, con sede legale ed operativa in Agerola (NA) – Piazza Generale Avitabile, n. 3, per un periodo non superiore a 12 mesi a far data dal 2.1.2013 con scadenza il 2.1.2014, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 30.7.2012, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

di subordinare la riattivazione del predetto numero CE 15 188, alla verifica ed alla comunicazione da parte della ASL territorialmente competente, in merito alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal Regolamento CE 852-853/04;

avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta LA MONTANINA dei F.lli Fusco srl, con sede legale ed operativa in Agerola (NA) – Piazza Generale Avitabile, n. 3, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario ed al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. NA 3 SUD per la notifica alla ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe